

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 13 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente ha contratto un prestito personale di € 47.025, in data 6/7/2007, da rimborsare in 96 rate mensili dell'importo di € 647,00. Nel giugno del 2009, dichiarando alla Filiale, con la quale intrattiene un rapporto di conto corrente, le proprie sopravvenute difficoltà di pagamento delle rate, ha chiesto la rinegoziazione per contenere l'importo della rata entro il limite di € 300,00 mensili.

L'intermediario ha comunicato l'impossibilità di rinegoziare il prestito. In particolare lo stesso aveva sottoposto alle competenti sedi interne l'ipotesi di deliberare un nuovo finanziamento della stessa tipologia, dell'importo di € 38.500,00 (con rata mensile di € 400,00), finalizzato all'estinzione del precedente prestito. Ma gli organi deputati comunicavano alla Filiale l'impossibilità di procedere in tal senso: 1) in quanto non è prevista la possibilità di concessione di un nuovo prestito per estinguerne uno precedente; 2) c'è comunque incompatibilità tra l'importo della rata del nuovo prestito e la capacità solutoria dichiarata dalla cliente; 3) non esistono in capo alla cliente proprietà immobiliari od altre garanzie ai fini della valutazione del rischio creditizio.

La Banca quindi comunicava la decisione alla reclamante. Sottolineava, inoltre, che, la richiesta, ove pure fosse stata ricondotta alla l. 40/07, sarebbe rimasta inaccoglibile perché la stessa legge si riferiva solo ai mutui ipotecari e non ai rapporti di credito chirografario.

La ricorrente, quindi, inoltrava il ricorso ribadendo i fatti di cui sopra, sottolineando di aver contratto il prestito costretta dallo stato di bisogno e, inoltre, di dover provvedere, in qualità di garante, al pagamento di un'ulteriore rata di un precedente prestito, rata già oggetto di rinegoziazione. La cliente quindi chiedeva l'accoglimento del ricorso e la conseguente rinegoziazione del prestito.

DIRITTO

I diversi interventi normativi succedutisi nel tempo per superare l'indebitamento dei consumatori fanno esclusivo riferimento alla possibilità di rinegoziazione per mutui o finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria. Di conseguenza il tipo di prestito rilevante nella fattispecie non rientra nelle categorie interessate dalla normativa.

Un'eventuale rinegoziazione presupporrebbe lo specifico accordo tra la parti, finalizzato alla modifica di alcune condizioni previste dal precedente accordo contrattuale. Ipotesi siffatta, tuttavia, non può essere indotta per via giudiziale essendo rimessa alla discrezionale determinazione anche dell'intermediario, che peraltro appare aver concretamente esercitato secondo ragionevolezza le prerogative di ciascuna parte in contraendo.

Invero, l'autonomo esercizio della facoltà deliberativa della Banca rimane correttamente subordinato alla "doverosa valutazione della sussistenza delle condizioni di concedibilità del finanziamento secondo parametri di affidabilità necessariamente rigorosi". La mancanza di tali presupposti ha impedito all'intermediario di acconsentire alla domandata rinegoziazione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI